

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA**

### **“FRAGLIA DELLA VELA DI MALCESINE”**

**(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2016)**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE – SCOPI – EMBLEMA**

#### **Art. 1 – Costituzione durata e sede.**

E' costituita, a tempo indeterminato, in Malcesine (Verona), un'associazione sportiva ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, avente come denominazione: “FRAGLIA DELLA VELA DI MALCESINE”, – Associazione sportiva dilettantistica, secondo le norme del presente Statuto. L'associazione aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Italiana Vela – F.I.V e accetta espressamente gli statuti, i regolamenti, e le direttive del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della F.I.V - Federazione Italiana Vela.

#### **Art. 2 – Scopi.**

L'associazione non ha finalità di lucro e ha per scopo:

- A) la propaganda e la pratica di promuovere e coltivare ogni specie di attività sportiva da praticarsi sull'acqua, in special modo la navigazione a vela e a motore.
- B) infondere nei giovani l'amore alla vita marinaresca, alle discipline nautiche in genere.
- C) l'organizzazione di gare e la partecipazione con propri atleti a gare organizzate da altre associazioni sportive.
- D) l'organizzazione di una scuola di vela.

Per il perseguimento delle sue finalità, sono realizzati, ad uso esclusivo degli associati, i servizi inerenti lo stazionamento delle imbarcazioni, sia a terra che in acqua, i servizi di alloggio e varo delle stesse e ogni altro servizio connesso alla pratica dell'attività sportiva sull'acqua, nonché eventualmente la gestione di un posto di ristoro.

### **Art. 3 – Emblema.**

Il colore sociale è l'azzurro. L'emblema dell'associazione è un gabbiano bianco in volo sullo sfondo del castello di Malcesine.

## **TITOLO II**

### **ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

#### **Art. 4 – Categorie di associati.**

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

L'associazione si compone di un numero indeterminato di associati distinti nelle seguenti categorie:

- a) associati (soci) fondatori;
- b) associati effettivi;
- c) associati juniores;

#### **a) Associati (soci) fondatori:**

Sono quelli ai quali si deve la fondazione della presente associazione velica sorta nel 1947 in Malcesine.

Essi godono degli stessi diritti degli associati effettivi e assumono gli stessi doveri e sono di seguito elencati:

Andreis Paolo, Andreoli Giuseppe, Benamati Carlo, Benamati Dino Benigno, Benamati Cristoforo (Nino), Benamati Walter, Bertuzzi Alvise Mario, Campostrini Gianfranco, Chemasi Danilo, Chiaramonti Aldo, Da Re Vittorio, Giacomazzi Mario, Lago Gino, Marangoni Livio, Martini Martino, Peretti Colò Umberto, Pifferi Aldo, Pifferi Guerrino, Zorzi Antonio.

#### **b) Associati effettivi:**

Le persone fisiche che vengono ammesse a far parte dell'associazione ai sensi del successivo art. 5. Essi devono aver raggiunto la maggiore età e hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto sia attivo che passivo.

Essi sono tenuti al versamento di una quota di primo ingresso.

#### **c) Associati juniores:**

I giovani di età compresa tra i sei (6) e i diciotto (18) anni, ammessi a far parte dell'associazione ai sensi del successivo art. 5. Essi non hanno diritto di voto, ma al compimento del diciottesimo (18-mo) anno

di età, entrano, salvo rinuncia, a far parte della categoria degli associati effettivi, senza versamento della quota di primo ingresso, assumendone tutti i diritti e gli obblighi.

La distinzione nelle categorie degli associati (soci) fondatori, effettivi e juniores non implica alcuna differenza di trattamento, fatto salvo per l'associato maggiore di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, osservate le disposizioni dell'art. 6, può conferire la nomina ad associato benemerito e onorario a persone fisiche che, per attività particolari o per benemeritenze speciali acquisite nei riguardi dell'associazione, possono dare alla stessa, lustro o meritane la riconoscenza. Gli associati benemeriti e onorari sono ammessi a fruire gratuitamente dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

#### **Art. 5 – Modalità d'ammissione degli associati.**

Possono assumere la qualità d'associato, persone fisiche di ambo i sessi.

La domanda d'ammissione, redatta e firmata su apposito modulo e, per i minorenni, sottoscritta anche dall'esercente la patria potestà per l'assunzione della responsabilità, deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda stessa. La domanda deve essere anche sottoscritta da due associati effettivi, proponenti. La domanda d'ammissione deve contenere la dichiarazione di consentire all'associazione, ad altri enti cui la stessa aderisce o ai quali è affidata l'amministrazione, il trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dalle norme in materia. In caso di reiezione della domanda, il Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare i motivi della decisione adottata.

#### **Art. 6 - Nomina soci benemeriti e onorari**

Ogni associato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina ad associato benemerito e onorario.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della proposta, deve fare le opportune indagini e accertamenti.

La proposta corredata dalle deduzioni del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta all'assemblea degli associati in sede ordinaria. Per l'approvazione occorrono almeno due terzi dei voti favorevoli dei votanti, non considerandosi gli assenti e gli astenuti.

La nomina è conferita dal Consiglio Direttivo su conforme deliberazione dell'assemblea.

#### **Art. 7 – Iscrizione e obblighi degli associati.**

Dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda d'ammissione, e dopo aver adempiuto il versamento della quota, diviene efficace il rapporto associativo con la correlativa assunzione di diritti e obblighi da parte dell'associato. L'iscrizione all'associazione implica l'accettazione del presente statuto e dei Regolamenti interni, nonché l'obbligo del versamento delle quote associative annuali secondo quanto stabilito nel successivo art. 31.

Il mancato versamento delle quote associative entro il termine di scadenza, determina l'esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8- Diritti e doveri degli associati**

Gli associati godono di tutti i diritti e vantaggi offerti dall'associazione, compreso l'uso delle attrezzature e dei servizi che questa si trova ad avere e gestire, adeguandosi alle norme dei Regolamenti interni. Gli associati (soci) fondatori e gli associati effettivi possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, solo peraltro se in regola con i versamenti delle quote associative. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote, hanno diritto di essere ammessi alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall'associazione.

#### **Art. 9 - Recesso ed esclusione degli associati.**

La qualifica d'associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicare al Presidente in forma scritta entro il 30 Novembre di ciascuno anno sociale, a valere per l'anno successivo; il Consiglio Direttivo deve prendere atto delle dimissioni dell'associato nella prima seduta utile;
- b) per deliberazione del Consiglio Direttivo a causa di morosità dell'associato nel pagamento delle quote;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza dei provvedimenti disciplinari previsti dal Titolo IX del presente statuto.

#### **Art. 10 – Responsabilità degli associati e dell'associazione.**

Gli associati non rispondono di fronte ai terzi per le obbligazioni dell'associazione se non nel limite delle quote associative.

In considerazione dei rischi insiti nello svolgimento delle pratiche sportive, ogni associato, all'atto della domanda d'iscrizione, dichiara di esonerare l'associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e infortuni verificatisi durante la partecipazione alle attività sociali.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 11 – Organi dell'associazione.**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Non sono eleggibili gli associati che ricoprono cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana della Vela e decadono coloro che, già eletti, assumono successivamente tali cariche.

##### **Art. 12 – Gratuità delle cariche – Incompatibilità.**

Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono onorari.

In considerazione della gratuità delle cariche, i componenti gli organi nulla possono pretendere dall'associazione per quanto svolto, se non il rimborso di spese documentate sostenute in nome e per conto della stessa, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

E' vietato il cumulo delle cariche.

##### **Art. 13 – Componenti elettivi degli organi.**

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, sono eletti dall'assemblea degli associati a suffragio diretto e, al termine del mandato, sono rieleggibili.

Il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti in seno al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Le elezioni dei componenti degli organi elettivi dell'associazione, sono effettuate per voto segreto mediante indicazione, su apposita scheda, dei nominativi dei prescelti, fino ad un massimo dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale colui che risulta essere associato da più tempo. Gli organi dell'Associazione rimangono in carica per un quadriennio olimpico.

Il Presidente dell'assemblea elettiva convoca la prima riunione degli organi per le elezioni delle cariche interne.

#### **Art. 14 – Dimissioni e sostituzioni.**

Se, nella composizione degli organi elettivi dell'associazione, si verificano vacanze per dimissioni o altro, le sostituzioni avvengono con il subentro di quelli che, immediatamente, hanno riportato il maggior numero di voti nel corso dell'elezione.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri che, senza giustificato motivo, sono rimasti assenti per tre sedute consecutive decadono dall'incarico e sono considerati dimissionari.

Colui che subentra in luogo del dimissionario o del componente dichiarato decaduto, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo di cui è chiamato a far parte.

Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei consiglieri, comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a cura del Presidente, anche se dimissionario, dell'assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, rimane in carica per gli affari correnti e per l'organizzazione dell'assemblea.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

##### **Art. 15 – Assemblea degli associati**

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 Maggio, per l'approvazione del rendiconto annuale dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Può essere altresì convocata in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su altre materie proposte in via straordinaria.

#### **Art. 16 – Convocazione dell'assemblea.**

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno venti giorni (20), mediante lettera indirizzata ai singoli associati e diramata a mezzo posta, posta elettronica, telefax, telegramma o mezzi equipollenti.

Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Dell'adunanza va anche data notizia mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Diritto d'intervento in assemblea. Delega di voto.**

Possono partecipare in pieno diritto alle assemblee soltanto gli associati (soci) fondatori e gli associati effettivi in regola con il versamento delle quote associative, che risultino iscritti alla data di convocazione dell'assemblea e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, alla data di effettuazione dell'assemblea medesima. Gli associati juniores partecipano alle assemblee con voto consultivo e la loro eventuale presenza non è computata nel quorum previsto per la validità della costituzione dell'assemblea stessa.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può essere conferita delega di voto, solamente ad altro associato in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

#### **Art. 18 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.**

L'assemblea è diretta da un Presidente, nominato dagli associati tra i presenti, il quale a sua volta designa un segretario, che redige il verbale, e due scrutatori in caso di votazione a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente, fisicamente o per delega la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o per delega, aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sono rappresentati, fisicamente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando sia rappresentato, fisicamente o per delega, un terzo (1/3) degli associati aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati in assemblea.

Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione, occorre sempre il voto favorevole di almeno un quarto (1/4) degli associati aventi diritto al voto, con esclusione della possibilità di delegare il voto.

#### **Art. 19 – Compiti dell'assemblea degli associati.**

L'assemblea delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

In particolare i compiti dell'assemblea degli associati sono:

- A) in sede ordinaria:
  - a) approvare il rendiconto annuale e il bilancio preventivo, formulati dal Consiglio Direttivo;
  - b) procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto, con le modalità dell'art. 13;
  - c) approvare la relazione, tecnico – finanziaria, del Consiglio Direttivo;
  - d) approvare i Regolamenti interni dell'Associazione;
  - e) decidere dei ricorsi degli associati nei casi previsti dall'art. 39 dello statuto;
  - f) esaminare e approvare tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo, poste all'ordine del giorno;



- g) ratificare le quote associative annuali relative all'anno in corso approvate dal Consiglio Direttivo, da presentare contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;
  - h) approvare, con la maggioranza prevista dall'art. 6, la proposta di nomina degli associati benemeriti e onorari.
- B) in sede straordinaria:
- a) delibera le modifiche dello statuto;
  - b) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'assemblea in via straordinaria e su quelle proposte in via straordinaria dagli associati ;
  - c) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

**Art. 20 – Modalità d'espressione del voto in assemblea.**

Il voto in assemblea può essere espresso a scrutinio palese o a scrutinio segreto. E' obbligatorio lo scrutinio segreto nel caso di elezione degli organi dell'associazione e nel caso di decisione dei ricorsi degli associati ai sensi del successivo art. 39 dello statuto. Lo scrutinio segreto può tuttavia essere richiesto da tanti associati che rappresentano un quinto (1/5) della totalità degli associati con diritto di voto presenti in assemblea.

## **TITOLO V**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 21 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo.**

L'associazione è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un minimo di sette ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il quadriennio olimpico. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle delibere, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

## **Art. 22 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente, che preciserà l'ordine del giorno.

Esso può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere impedito a partecipare alla riunione può inviare comunicazione scritta sugli argomenti dell'ordine del giorno che deve essere verbalizzata o allegata al verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito, senza limitazioni, di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi previsti dal presente statuto e delibera su tutte le materie non riservate in modo esclusivo alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma delle attività dell'associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa;
- b) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'associazione;
- c) designare i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso;
- d) redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo dell'associazione da presentare all'assemblea degli associati;
- e) deliberare sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda di associazione e conferire la nomina ad associato benemerito e onorario, ai sensi dell'art. 6;
- f) deliberare l'esclusione degli associati per morosità o per le violazioni previste nel titolo IX del presente statuto;
- g) eleggere nel proprio seno, il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- h) deliberare la misura delle quote associative, da presentare all'assemblea degli associati per la ratifica, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;
- ⇒ deliberare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- j) prendere atto delle dimissioni degli associati a norma dell'art. 9;
- j) irrogare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 39.

**Art. 23 - Presidente**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, è investito della legale rappresentanza dell'associazione; convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, sovrintendente e coordina le attività dell'associazione, dà attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo ed è responsabile degli atti amministrativi; firma tutti gli atti dell'associazione; è autorizzato a riscuotere somme e contributi, firma ordinativi di pagamento e quietanze, sollevando le pubbliche amministrazioni da ogni e qualsiasi responsabilità.

**Art. 24 – Vice – Presidente**

Il Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 25 – Segretario.**

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività amministrativa dell'associazione e in particolare tiene aggiornati i libri dell'associazione e i libri e i documenti contabili; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Nell'espletamento della sua attività, il Segretario è coadiuvato dai dipendenti o dai collaboratori esterni dell'associazione.

**Art. 26 – Tesoriere.**

Il Tesoriere, eletto in seno in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività finanziaria dell'associazione e in particolare predispose lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto annuale che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'assemblea; provvede agli incassi e, su delega del legale rappresentante dell'associazione, provvede ai pagamenti dipendenti delle attività svolte; tutela il patrimonio dell'associazione.

Nell'espletamento della sua attività, il Tesoriere è coadiuvato dai dipendenti o dai collaboratori esterni dall'associazione.

**TITOLO VI****COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 27 – Composizione.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra gli associati aventi adeguata capacità professionale secondo l'ordine delle preferenze riportate. I revisori effettivi eleggono il Presidente, in occasione della prima riunione.

In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, subentra un revisore supplente.

**Art. 28 – Compiti e poteri del Collegio.**

I Revisori hanno diritto di partecipare con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione patrimoniale e contabile dell'associazione e presenta un relazione scritta all'assemblea sui controlli effettuati.

Per gravi motivi il Presidente del Collegio dei Revisori può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'assemblea.

In caso di ripetute assenze, dimissioni o esclusione di un componente del Collegio dei Revisori si attuano le disposizioni dell'art. 14 del presente statuto.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 29 – Composizione**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'assemblea tra gli associati secondo l'ordine delle preferenze riportate. I Probiviri effettivi eleggono il Presidente, in occasione della prima riunione.

In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, subentra un proboviro supplente.

**Art. 30 – Compiti e poteri del Collegio.**

I Probiviri hanno diritto di partecipare, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti di vigilanza sull'operato e sul comportamento degli associati nell'ambito dell'associazione e può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 38.

Il Collegio dei Probiviri può altresì richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 22.

In caso di ripetute assenze, dimissioni o esclusione di un componente del Collegio dei Probiviri si attuano le disposizioni dell'art. 14 del presente statuto.

## **TITOLO VIII**

### **ESERCIZIO SOCIALE, FONDO COMUNE E NORME AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 31 – Esercizio sociale e quote associative.**

L'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Le quote, versate in conseguenza del rapporto associativo, sono finalizzate alla copertura delle spese di investimento e di ordinario funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo approva le quote associative valide per l'anno in corso, e le presenta all'assemblea ordinaria per la ratifica, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Il versamento delle quote associative ordinarie è unitario, a valere per l'intero anno sociale, e deve essere effettuato entro la fine del mese di giugno.

Il versamento delle quote associative è richiesto con modalità fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale degli associati juniores non può essere superiore ad un terzo (1/3) di quella prevista per gli associati effettivi.

E' previsto il versamento di quote di primo ingresso.

#### **Art. 32 – Fondo comune. Entrate e proventi. Irripetibilità dei versamenti.**

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle entrate e dai proventi e dai beni con questi acquisiti.

Le entrate e i proventi sono costituiti:

- a) dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 31;
- b) dai proventi delle manifestazioni organizzate dall'associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici e Privati, istituzioni o aziende;
- d) dalle contribuzioni fissate dal Consiglio Direttivo a norma del presente statuto;
- e) dagli altri proventi di pertinenza dell'associazione.

I versamenti fatti al fondo comune sono effettuati a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo comune.

**Art. 33 - Pareggio di bilancio.**

Nel formulare la proposta di bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo deve informarsi a criteri tendenti al conseguimento del pareggio economico e finanziario e quindi le spese devono essere programmate e sostenute solamente in dipendenza di proventi accertati e fondatamente conseguibili.

**Art. 34 – Avanzi di gestione.**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**Art. 35 – Rendiconto annuale. Stato Patrimoniale e Conto Economico.**

Il Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno un rendiconto dell'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e corredato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto e il bilancio preventivo devono restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 36 – Amministrazione.**

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta dal Presidente e, qualora abbiano autorizzato atti di gestione, anche dai membri del Consiglio Direttivo.

Le uscite, rappresentative di tutte le spese di gestione, devono:

- a) essere approvate dal Consiglio Direttivo;
- b) trovare capienza nell'ambito del bilancio preventivo;
- c) essere registrate secondo corretti principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e tributarie.

#### **Art. 37 – Libri sociali e contabili. Verbali delle adunanze degli organi dell'associazione.**

Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri e registri:

- a) libro degli associati;
- b) libro verbali delle assemblee;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro giornale di contabilità e altre scritture ausiliarie;
- e) libro inventario del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro dei verbali e dei controlli effettuati.

Le deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale dell'assemblea devono essere riassunte, a richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla redazione dei verbali dei controlli eseguiti.

### **TITOLO IX**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Art. 38 – Tipi di provvedimenti disciplinari.**

Nei confronti degli associati che infrangono il presente statuto e le sue norme o tengono comportamenti contrari alla correttezza sportiva o comunque contrastanti con gli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può prendere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonimento : in ipotesi di comportamenti scorretti nei confronti degli altri associati o comunque contrari alle norme del presente statuto in contrasto con i Regolamenti interni;

b) esclusione : nei casi di perseguimento di scopi contrari all'associazione e in ipotesi di danno all'associazione, nonché in ipotesi di reato in danno dell'associazione e di comportamenti dell'associato che ledano il prestigio ed il decoro della stessa.

**Art. 39 – Irrogazione dei provvedimenti.**

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Prima dell'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere contestato per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'addebito all'associato interessato, il quale deve essere convocato per la sua audizione personale.

**Art. 40 – Procedimento di appello. Ricorso all'assemblea.**

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione, può fare ricorso all'assemblea degli associati che decide inappellabilmente nel corso della sua prima riunione utile.

Fino a tale data il provvedimento disciplinare rimane sospeso, pendente il ricorso.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 41 – Deliberazione di scioglimento.**

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione non può sciogliersi che per volontà dell'assemblea in sede straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole della maggioranza prevista dall'art. 15 del presente statuto.

**Art 42 – Liquidazione del patrimonio e devoluzione dell'attivo residuo.**

Con la delibera di scioglimento dell'associazione sono nominati uno o più liquidatori che provvedono alle operazioni di realizzo delle attività e all'estinzione delle passività.

L'eventuale attivo residuo è devoluto al Comune di Malcesine per finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 43 – Clausola compromissoria.**

Tutte le divergenze insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi devono essere devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana della Vela.

**Art. 44 – Rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela.

**Art. 45 – Entrata in vigore.**

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato e deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione e si intende integrato ad ogni effetto da eventuali Regolamenti interni.

Malcesine, 30 aprile 2016